



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci

Alla udienza del 9.7.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36360/2017 R.G. promossa da:

COMUNE DI [REDACTED] in persona del Sindaco p.t., parte opponente con il patrocinio dell'avv. Francesco Carnuccio

contro:

INPGI in persona del legale rappresentante p.t., parte opposta con il patrocinio dell'avv. Bruno E. Pontecorvo

OGGETTO: contributi previdenziali

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7.11.2017, il Comune di [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6284/2017 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il 4.10.2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Inpgi di € 42.270,11 a titolo di contributi non versati e sanzioni civili, riferiti al periodo febbraio 2011/maggio 2013, in relazione al rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (Ufficio Stampa) intercorso nel suddetto periodo tra il Comune di [REDACTED] e [REDACTED] (giornalista pubblicista dal 17.7.2010) in forza di lavoro a tempo determinato.

A sostegno dell'opposizione contestava la presunta natura subordinata del rapporto di lavoro con il giornalista [REDACTED]. Deduceva che [REDACTED] era un piccolo comune di



appena 792 abitanti, che per le sue ridotte dimensioni non poteva richiedere un'occupazione quotidiana del dott. [REDACTED] nell'attività di addetto all'Ufficio Stampa; che il dott. [REDACTED] aveva operato presso l'Ufficio Stampa comunale solo per qualche ora a settimana; che il rapporto di lavoro non aveva avuto natura subordinata; che il dott. [REDACTED] non aveva svolto mansioni di caporedattore; che non erano dovuti i contributi pretesi dall'Inpgi, basati su conteggi errati. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro la revoca del d.i. opposto, dichiarando che nulla era dovuto all'Inpgi; in via subordinata chiedeva la riduzione della pretesa contributiva.

Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l'Inpgi che chiedeva il rigetto della domanda.

All'udienza del 9.7.2018, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.

OSSERVA IL GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.

E' documentale che [REDACTED] sia stato incaricato dall'opponente di svolgere l'incarico di addetto all'Ufficio Stampa del Comune di [REDACTED], con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto del 1° febbraio 2011 (doc. 1 opposto).

Sono peraltro incontrovertibili sia lo status di giornalista dello [REDACTED] sia la natura giornalistica delle mansioni dal medesimo svolte presso l'Ufficio Stampa dell'opponente nel periodo per cui è causa.

Secondo parte opponente nelle concrete modalità di svolgimento il rapporto de quo si sarebbe caratterizzato come lavoro autonomo, essendo stato lo [REDACTED] impegnato solo poche ore a settimana nell'attività di unico addetto all'Ufficio Stampa del piccolo Comune di [REDACTED] senza essere stato sottoposto ad alcun vincolo di subordinazione.

Al riguardo deve osservarsi che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità

pagina 2 di 4



di svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. ex multis Cass. n. 4884 dell'1.3.2018).

Tale principio comporta che la parte, che lamenta la non corrispondenza della qualificazione formale del rapporto, ha l'onere di provare le effettive modalità di svolgimento del rapporto. Nel caso in esame il Comune di [REDACTED] non ha invece offerto alcuna prova per dimostrare l'assenza del requisito della subordinazione indicato espressamente nel contratto di assunzione.

Sono invero inammissibili le prove per testi articolate nel ricorso, perché generiche e valutative e perfettamente corrispondenti all'oggetto del giudizio (*"vero che il dott. [REDACTED] nel periodo dal febbraio 2011 al maggio 2013 ha espletato l'attività di addetto all'Ufficio Stampa si come determinata all'atto della costituzione del rapporto, organizzandosi in via autonoma e senza l'osservanza di un orario fisso, sebbene in coordinamento con l'amministrazione comunale, garantendo solo saltuariamente e per poche ore settimanali la propria presenza nei locali dell'ente pubblico opponente"*).

Infondato appare poi l'assunto dell'opponente secondo la quale ai sensi dell'art. 7 comam 6 d.lgs n. 165/01, l'incarico di addetto all'Ufficio Stampa conferito allo Stranieri dovrebbe essere inteso di lavoro autonomo, non potendosi attribuire al personale esterno dell'amministrazione incarichi se non mediante rapporti di collaborazione professionale autonoma. Invero ai sensi dell'art. 36 d.lgs n. 165/01 *"le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne prevede l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze..e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35"*.

E' dunque configurabile un contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di un'amministrazione pubblica, come risulta avvenuto nel caso in esame (contratto
pagina 3 di 4



produttivo di effetti non essendo stato impugnato).

Si impone quindi il rigetto della domanda; pertanto deve essere confermato il d.i. n. 6284/2017 che va dichiarato immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il Comune di [REDACTED] va condannato a rifondere all'Inpgi le spese di lite che, visto il dm n. 55/2014, si liquidano in € 3.134,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E PER L'EFFETTO CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO N. 6284/2017 DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO, CHE DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

CONDANNA IL COMUNE DI [REDACTED] A RIFONDERE ALL'INPGI LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 3.134,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Roma, 9 luglio 2018

Il Giudice

Daniela Bracci

